

Condizioni Generali di Contratto

WindowMaster Focair AG, Svizzera

1. Ambito di applicazione

- 1.1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto (“**CGC**”) si applicano a tutte le relazioni legali (in particolare offerte, trattative contrattuali, stipula e adempimento del contratto, ecc.) tra WindowMaster Focair AG, Svizzera (“**WMF**”) e il partner contrattuale (a seconda del singolo caso “ordinante”, “acquirente” o “committente”, in prosieguo: il “**committente**”, se non espressamente concordato diversamente per iscritto (WMF e il committente, ciascuno individualmente, una “**parte**”; insieme le “**parti**”).
- 1.2. Consulenza, progettazione, assemblaggio, gestione del progetto, messa in servizio, assistenza e manutenzione, nonché controllo successivo sono inclusi nel volume della fornitura solo se e nella misura in cui tali servizi sono espressamente indicati nella nostra offerta o nella nostra conferma d'ordine o se sono inclusi nel nostro contratto.
- 1.3. A seconda dell'offerta, della conferma d'ordine o del contenuto contrattuale, conformemente al punto 1.2, tali servizi sono soggetti a condizioni speciali che si applicano a queste CGC. Lo stesso vale per i requisiti generali relativi al processo di ordinazione e al rimborso dei prodotti acquistati da WMF (restituzione della merce).

2. Osservazioni generali e stipula del contratto

- 2.1. Il contratto si conclude con l'accettazione conforme, tempestiva e scritta dell'offerta di WMF da parte del committente o con la ricezione della conferma scritta che WMF accetta l'ordine (“**conferma d'ordine**”). La conferma d'ordine è equiparata alla firma di un

contratto tra le parti o all'esecuzione dell'ordine da parte di WMF.

- 2.2. Le offerte di WMF che non prevedono un periodo di accettazione sono vincolanti per un periodo di 30 giorni di calendario a partire dalla spedizione o dalla data dell'offerta.
- 2.3. Le condizioni generali o altri documenti contrattuali del committente sono validi solo se sono stati accettati da WMF per iscritto e in modo esplicito.
- 2.4. Per essere validi, tutti gli accordi e le dichiarazioni giuridicamente significativi delle parti devono essere messi per iscritto conformemente al punto 18.3 delle presenti CGC.

3. Entità delle prestazioni

- 3.1. I servizi di WMF (in particolare merci o prodotti conformi al punto 1.2) sono elencati nella conferma d'ordine, compresi eventuali supplementi (come campioni, prototipi, disegni, ecc.) o il contratto stipulato separatamente con il committente (la/e “**fornitura/e**”).
- 3.2. Se nel caso specifico non avvengono né una conferma d'ordine né una stipula del contratto, l'entità delle prestazioni è determinata dall'offerta di WMF.
- 3.3. La massa, i pesi, i disegni, le illustrazioni e i servizi non espressamente elencati nell'offerta, nella conferma d'ordine o nel contratto sono solo approssimativi e non sono caratteristiche garantite secondo il punto 13.3 di queste CGC.
- 3.4. Un eventuale marchio CE per le finestre, le porte o altri componenti con i quali le nostre merci e prodotti devono essere utilizzati o a cui sono collegati non fa parte della fornitura. Inoltre, i disegni di installazione e i diagrammi di cablaggio vengono fatturati separatamente.



- 3.5. I cambiamenti successivi delle forniture che emergono per via di requisiti statici o di deviazioni strutturali o vengono fatti su richiesta del committente, per via del loro carattere vincolante, vengono confermati al committente da WMF per iscritto. In assenza di risposta scritta entro 8 giorni di calendario dalla loro consegna, la conferma della modifica è considerata incondizionatamente approvata dal committente. Il calcolo del prezzo si basa sul punto 6.6.
- 3.6. WMF ha il diritto di trasferire a terzi in tutto o in parte l'esecuzione delle forniture e dei servizi contrattuali.

4. Campioni / prospetti / progetti / disegni ecc.

- 4.1. Prospetti, cataloghi o altro materiale pubblicitario non sono vincolanti salvo diverso accordo e non contengono alcuna garanzia circa le proprietà di merci e prodotti secondo il punto 13.3 di queste CGC.
- 4.2. WMF si riserva tutti i diritti su documentazione relativa all'offerta, campioni, prototipi, disegni, progetti e documenti tecnici. Il committente riconosce tali diritti e non metterà a disposizione di terzi documenti relativi all'offerta, campioni, prototipi, disegni, progetti e documenti tecnici, senza previa autorizzazione scritta di WMF, in tutto o in parte, né li utilizzerà per scopi diversi da quello concordato.
- 4.3. Se le forniture includono anche software, al committente viene concesso il diritto non esclusivo e non trasferibile di utilizzare il software per lo scopo concordato. Il committente non è autorizzato a fare copie (eccetto che per l'archiviazione, la risoluzione di problemi o la sostituzione di supporti dati difettosi) o a effettuare l'aggiornamento o altre estensioni del software. Senza il previo consenso scritto di WMF, il committente non ha il diritto di decriptare il software o di svilupparlo nuovamente. Se il committente viola tale disposizione, WMF può revocare il diritto di utilizzare il software senza preavviso.
- 4.4. Il committente si impegna a verificare la correttezza delle dimensioni contenute nei progetti. La verifica deve essere effettuata immediatamente al ricevimento dei progetti e le eventuali modifiche devono essere notificate immediatamente a WMF.
- 4.5. Un piano di progetto elaborato e approvato dalle parti con le corrispondenti specifiche tecniche è vincolante.

5. Produzioni speciali

- 5.1. Anche se il committente sostiene tutti i costi di una produzione speciale, questa rimane proprietà intellettuale di WMF. Se WMF deve consegnare i prodotti secondo i disegni o i modelli del committente, quest'ultimo garantisce che nessun diritto di proprietà intellettuale di terze parti sia violato, e si impegna a esentare WMF da tutte le rivendicazioni di terzi per violazione dei diritti di proprietà intellettuale e indennizzarlo completamente, in particolare pagando il prezzo pieno (di acquisto) dei prodotti consegnati ma che non sono utilizzabili a causa di una violazione dei diritti di proprietà.
- 5.2. Se i progetti e le specifiche fornite dal committente risultano essere incompleti, tecnicamente rischiosi o non eseguibili secondo la valutazione di WMF, quest'ultimo avrà il diritto, previo preavviso scritto, di recedere dal contratto con richiesta di risarcimento danni.

6. Prezzi

- 6.1. Tutti i prezzi s'intendono al netto, franco fabbrica, in franchi svizzeri, senza detrazioni, più l'imposta sul valore aggiunto (IVA) ed esazioni pubbliche, conformemente al punto 6.4.
- 6.2. Tutti i costi accessori, come nolo, assicurazione, esportazione, transito, importazione e altri permessi, nonché certificazioni, sono a carico del committente.
- 6.3. Salvo diversamente convenuto, le offerte per il riordino non sono vincolanti.



- 6.4. Imposte, IVA inclusa, tasse, tariffe, contributi previdenziali e simili che WMF o il suo personale devono pagare in relazione al contratto o al suo adempimento, nonché relative spese amministrative, sono a carico del committente.
- 6.5. WMF si riserva il diritto di rettificare i prezzi di tali forniture e servizi se i livelli salariali o i prezzi dei materiali cambiano tra la consegna dell'offerta vincolante, la conferma d'ordine o la stipula del contratto e la fornitura del servizio concordato.
Viene inoltre effettuata un'adeguata rettifica del prezzo se:
- Il periodo di consegna si allunga successivamente per uno dei motivi menzionati al punto 10.4;
 - La natura e la portata dei servizi concordati hanno subito un cambiamento;
 - Il materiale o l'esecuzione cambia perché i documenti consegnati dal committente non corrispondevano alle circostanze reali o erano incompleti.
- 6.6. Con la conferma del cambiamento secondo il punto 3.5, il committente si impegna a pagare i costi aggiuntivi risultanti (es. costi dei materiali, carico di lavoro, ecc.) oltre al prezzo originariamente concordato. Il committente rimane legato al contratto, infatti l'aggiustamento dei prezzi effettuato con il cambiamento non gli dà il diritto di recedere dal contratto.
- 6.7. Eventuali costi di installazione sono a carico del committente. Se quest'ultimo affida a WMF l'installazione, questi costi vengono indicati separatamente nella conferma d'ordine o nel contratto.

7. Termini di pagamento

- 7.1. Se non diversamente concordato, gli importi fatturati sono dovuti, senza deduzione di sconto di cassa, spese, imposte, tasse, tariffe, dazi e simili, entro 21 giorni di calendario dalla data della fattura. Se non viene effettuato alcun pagamento alla data di scadenza, il committente sarà in arretrato senza la necessità di un sollecito specifico. In tal caso,

WMF ha il diritto di rivendicare interessi arretrati del 5% annuo soggetti a ulteriori diritti.

L'obbligo del committente di pagare in conformità con il contratto resta in vigore.

- 7.2. Il committente non può né trattenere né accorciare i pagamenti per via di reclami, sospetti o crediti di contropartita non riconosciuti per iscritto da WMF.
- 7.3. Le scadenze di pagamento devono essere rispettate anche se la spedizione, il trasporto, l'eventuale assemblaggio o l'accettazione di forniture subiscono ritardi o non sono possibili per ragioni di cui WMF non è responsabile, o ancora se mancano parti non significative delle forniture o se è necessario un ulteriore intervento che non preclude l'uso delle forniture.
- 7.4. Se l'acconto o la garanzia non sono forniti in conformità con il contratto, WMF può mantenere o recedere dal contratto e ha il diritto, in ciascuno di questi casi, di richiedere il risarcimento danni, compresa la compensazione per il profitto perso.
Se per qualsiasi motivo il committente è in ritardo con un ulteriore pagamento o se WMF è seriamente preoccupato, a causa di una circostanza che si è verificata dopo la stipula del contratto, che i pagamenti del committente non siano ricevuti in modo completo o in tempo utile, fatte salve le altre rivendicazioni, WMF ha il diritto di sospendere le restanti prestazioni del contratto e di tenere le forniture pronte per la consegna fino a quando non vengano concordate nuove condizioni di pagamento e di consegna e WMF abbia ricevuto garanzie sufficienti. Se un siffatto accordo non può essere effettuato entro un lasso di tempo ragionevole o se WMF non riceve garanzie sufficienti, WMF avrà il diritto di recedere dal contratto e di richiedere il risarcimento danni.
- 7.5. Se il volume di consegna e di servizio si riduce a causa di modifiche dell'ordine da parte del committente o se il committente è in ritardo con il pagamento, WMF non è più vincolato a riduzioni e sconti accordati.



8. Riserva di proprietà

Le merci e i prodotti forniti da WMF restano di proprietà di WMF fino a quando non è stato effettuato il pagamento completo. Il committente è tenuto a partecipare alle misure per la protezione della proprietà di WMF e autorizza WMF irrevocabilmente a far registrare a sua spese la riserva di proprietà concordata nel registro pubblico competente per la sua valida attuazione. In caso di inosservanza, il committente sarà completamente responsabile nei confronti di WMF.

9. Obblighi (di cooperazione) del committente

- 9.1. Il committente è tenuto a svolgere correttamente tutte le azioni preparatorie e di supporto in relazione alle forniture di WMF. In particolare, il committente deve fornire in tempo utile le informazioni e le attrezzature necessarie per la fornitura di merci e prodotti e informare WMF per iscritto di tutte le norme governative speciali e altri regolamenti, linee guida e particolarità. Allo stesso modo, il committente deve informare WMF per iscritto di particolari requisiti operativi che deviano dalle raccomandazioni del settore o di WMF stesso.
- 9.2. Il committente deve prendere tutte le misure necessarie per garantire che i servizi siano avviati in tempo utile e possano essere forniti senza impedimenti o interruzioni.
- 9.3. Il committente è tenuto a seguire tutte le istruzioni di WMF per quanto riguarda la/e fornitura/e.
- 9.4. Inoltre, nel caso di assemblaggio, messa in servizio, lavori di assistenza e di manutenzione, nonché controllo successivo, il committente ha i seguenti obblighi (elenco non esaustivo):
- a) Adozione di tutte le misure per prevenire malattie e infortuni.
 - b) Accesso necessario consentito, nonché possibilità di parcheggio e di stoccaggio nelle immediate vicinanze.

- c) Messa a disposizione gratuita delle attrezzature di sollevamento, impalcatura e altri attrezzi necessari per il rispettivo scopo.
 - d) Fornitura di specialisti qualificati e personale ausiliario con gli strumenti e le attrezzature necessarie. Tale forza lavoro deve seguire le istruzioni di lavoro del personale di WMF; tuttavia, questo non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico con WMF.
 - e) Fornitura dei necessari materiali di consumo e di installazione, detergenti e piccola attrezzatura.
 - f) Fornitura dell'energia elettrica e dell'illuminazione necessarie (compresi i collegamenti necessari al posto di lavoro) e dei fattori produttivi.
 - g) Fornitura di mezzi di comunicazione sufficienti, almeno connessione telefonica e PC-modem.
 - h) Fornitura del software richiesto da WMF.
- 9.5. Gli strumenti forniti a WMF dal committente saranno restituiti dopo la prestazione dei servizi.

10. Tempi / date /ritardi di consegna e passaggio del rischio

- 10.1. WMF fornisce le merci e i prodotti nel luogo concordato con il committente. La merce viene fornita franco fabbrica, a rischio e spese del committente.
- 10.2. I benefici e i rischi sono trasferiti dalla fabbrica al committente con la partenza delle forniture (in particolare, merci e prodotti). Se la fornitura è in ritardo o impossibile per motivi di cui WMF non è responsabile (ad esempio per rifiuto di accettazione da parte del committente, rinvio della data, ecc), il rischio che inizialmente, al momento previsto per la consegna (disponibilità alla spedizione), era della fabbrica, passa al committente, e le merci e i prodotti vengono conservati per conto e a rischio del committente.



- 10.3. Il rispetto di un periodo di consegna richiede l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e non contrattuali del committente (in particolare secondo il punto 9) nei confronti di WMF.
- 10.4. Il periodo di consegna viene prorogato in modo appropriato:
- Se WMF non è disponibile in tempo utile o completo al compito richiesto per l'adempimento delle prestazioni o se il committente modifica successivamente tali informazioni;
 - Se il committente o terzi sono in ritardo con gli obblighi o il lavoro da svolgere;
 - Se ci sono ostacoli che WMF non può evitare, nonostante l'applicazione della dovuta attenzione, indipendentemente dal fatto che essi derivino da WMF, dal cliente o da un terzo. Tali ostacoli sono, in particolare, forza maggiore, incendi, restrizioni all'importazione e/o all'esecuzione, misure ufficiali, scioperi, serrate, sommosse, maltempo, ecc.; oppure
 - se si verificano altre circostanze di cui WMF non è responsabile.
- 10.5. Nel caso in cui, a causa di una circostanza di cui al punto 10.4, una fornitura diventi impossibile, significativamente più difficile o considerevolmente più costosa, WMF è esentata dall'obbligo di fornire o risarcire il servizio. WMF informerà immediatamente il committente di tale circostanza e dei motivi.
- 10.6. Se WMF è in ritardo con una fornitura o un servizio in tutto o in parte (al di fuori dell'ambito di applicazione del punto 10.4), il committente deve stabilire un periodo di tolleranza ragionevole di almeno 21 giorni di calendario.
- 10.7. Se è stata concordata una scadenza o una data specifica anziché un periodo di consegna, questa equivale all'ultimo giorno di un periodo di consegna; si applicano il punto 10.3 e segg.
- 10.8. Le rivendicazioni del committente derivanti da o relative a ritardi nell'esecuzione del contratto sono regolate espressamente e in modo conclusivo nel suddetto punto 10. Altri reclami del committente sono esclusi esplicitamente a meno che WMF non abbia causato il ritardo

intenzionalmente o per grave negligenza. In nessun caso al committente sarà rimborsata alcuna penalità di alcun tipo, altri danni subiti e perdita di profitti o simili.

11. Orario di lavoro

WMF comunica per iscritto l'orario di lavoro al committente almeno 10 giorni di calendario prima della data in questione. Fatte salve diverse disposizioni vincolanti nella rispettiva sede operativa, si applicano i seguenti principi:

- Le normali ore di lavoro settimanali sono generalmente distribuite in 5 giorni (dal lunedì al venerdì).
- Per quanto riguarda la suddivisione dell'orario di lavoro, per quanto possibile e ragionevole, WMF si baserà sulle condizioni operative del committente e le condizioni locali. Il normale orario di lavoro giornaliero è compreso tra le 7:00 e le 17:00.
- Eventuale lavoro nei fine settimana (cioè sabato e domenica) e orari di lavoro supplementari, secondo il punto 11, lett. a) e b), sono possibili soltanto previo accordo reciproco fra le parti e devono essere pagati esclusivamente dal committente. La tariffa oraria applicabile deve essere comunicata da WMF al committente per iscritto e in anticipo; i punti 6 e 7 si applicano *mutatis mutandis*.

12. Ispezione / accettazione di forniture e reclami

- WMF verificherà le forniture come consuetudine prima della spedizione. Se il committente richiede ulteriori verifiche, ad esempio un collaudo, queste devono essere concordate per iscritto e remunerate dal committente.
- I reclami in relazione alla spedizione o al trasporto (es. danni da trasporto) devono essere fatti valere dal committente al ricevimento della fornitura o dei documenti di trasporto (es. con una nota sulla ricevuta di consegna o la bolla di consegna)



esclusivamente e tempestivamente al rispettivo vettore e devono essere notificati a WMF per iscritto. L'assicurazione (in particolare l'assicurazione di spedizione e di trasporto) contro danni di qualsiasi tipo è responsabilità del committente.

12.3. Il committente deve controllare accuratamente e in modo completo la fornitura (in particolare le merci e i prodotti) immediatamente, al più tardi entro 5 giorni di calendario dalla ricezione, e comunque prima dell'utilizzo, e deve fare immediatamente a WMF eventuali reclami per iscritto. In caso contrario, le forniture si considerano approvate.

12.4. Se WMF è responsabile dei difetti indicati, li risolverà il più presto possibile; a tal proposito, il committente deve dare tutte le opportunità possibili. Dopo che il difetto è stato risolto, verrà effettuato un collaudo su richiesta del committente o di WMF. L'esecuzione del collaudo e la determinazione delle condizioni corrispondenti devono essere concordate separatamente.

13. Garanzia

13.1. *Periodo di garanzia:* il periodo di garanzia è di 12 mesi. Se il committente è un consumatore in conformità con le disposizioni corrispondenti del diritto obbligatorio svizzero, si applicano i periodi di garanzia legale. Comincia con la partenza delle forniture dalla fabbrica secondo il punto 10.1 o con la loro accettazione o, se WMF si è fatto carico anche dell'assemblaggio e della messa in servizio, con la loro conclusione. Se la spedizione, il trasporto, l'eventuale assemblaggio o messa in servizio o l'accettazione sono in ritardo per motivi non imputabili a WMF, il periodo di garanzia si concluderà entro 18 mesi dalla notifica della disponibilità alla spedizione.

Per le parti delle forniture riparate, il periodo di garanzia comincia al momento della nuova consegna e dura 9 mesi dall'azione correttiva o accettazione, ma al massimo fino alla scadenza di un periodo doppio al periodo di garanzia, secondo il paragrafo precedente. Il periodo di garanzia scade prematuramente

se il committente o terzi apportano improprie modifiche o riparazioni alle forniture o se il committente, nel caso in cui si presenti un difetto, non intraprenda immediatamente tutte le misure appropriate per ridurre il danno o non dia a WMF la possibilità di porre rimedio al difetto.

13.2. *Responsabilità per difetti di materiale, costruzione ed esecuzione:* se parti delle forniture risultano difettose o inutilizzabili a causa di materiale di bassa qualità, costruzione difettosa o cattiva esecuzione prima della fine del periodo di garanzia, su richiesta scritta del cliente, WMF dovrà riparare tali parti entro un tempo ragionevole a propria scelta o sostituire queste parti, a condizione che il committente abbia indicato a WMF per iscritto i difetti durante il periodo di garanzia subito dopo la scoperta. A tal proposito, il committente deve dare a WMF tutte le opportunità possibili. Le parti sostituite diventano proprietà di WMF. WMF sosterrà le spese di riparazione nel suo stabilimento. Se la riparazione delle forniture non è possibile nello stabilimento di WMF, i costi associati, nella misura in cui superano i costi usuali di trasporto, di personale, di viaggio e di permanenza, nonché i costi per l'installazione e la rimozione delle parti difettose, sono a carico del committente. Se però si tratta solo di forniture di merci o prodotti (senza ulteriori servizi, conformemente al punto 1.2), le merci e i prodotti difettosi vengono restituiti dal committente a spese di WMF; altri costi in questo contesto sono a carico del committente (in particolare i costi per l'installazione e la rimozione di parti difettose, collegamenti, ecc.).

13.3. *Qualità garantite:* qualità garantite delle forniture (in particolare per merci e prodotti) sono solo quelle espressamente indicate in quanto tali nella conferma d'ordine o nei contratti stipulati separatamente con il committente. Tale garanzia è valida fino alla scadenza del periodo di garanzia conformemente al punto 13.1. La prova delle qualità garantite avviene durante l'eventuale collaudo.



Se le qualità garantite non sono soddisfatte o lo sono solo parzialmente, WMF, a propria scelta, provvederà alla riparazione o alla sostituzione. A tal proposito, il committente deve dare a WMF tutte le opportunità possibili. Se una riparazione non è riuscita o è riuscita soltanto parzialmente, il committente ha diritto a una ragionevole riduzione del prezzo. Se il difetto è così grave da non poter essere riparato entro un ragionevole periodo di grazia e se le forniture non sono adatte allo scopo concordato o sono utilizzabili solo in quantità significativamente ridotte, il committente ha il diritto di rifiutare la parte difettosa delle forniture oppure, se per lui un'accettazione parziale non è economicamente sostenibile, di recedere dal contratto. In tal caso, WMF è tenuta a rimborsare senza interessi solo il prezzo pagato per le parti delle forniture interessate dal recesso.

- 13.4. *Esclusioni da responsabilità per difetti:* WMF non sarà responsabile per le condizioni non contrattuali delle forniture di cui il committente stesso è responsabile. È attribuibile a se stessi una condizione non conforme al contratto in particolare se fa seguito ad uso improprio, montaggio, trattamento, messa in servizio o manutenzione difettosi o negligenti, nonché eccessivo sfruttamento della merce e del prodotto o degli oggetti cui questi ultimi sono connessi (es. finestre e porte), nonché danni che si basano sulla violazione di norme di funzionamento e attrezzature inadeguate. WMF non è inoltre responsabile per le condizioni non conformi al contratto causate da usura o deterioramento naturale, da uso improprio da parte di terzi, dall'uso di pezzi di ricambio o materiale del committente o di terzi, da manutenzione fatta da terze parti, da catastrofi naturali o incidenti.
- 13.5. *Esclusività dei diritti di garanzia:* i diritti di garanzia del committente sono regolati espressamente e in modo conclusivo nel punto 13. È escluso qualsiasi altro diritto. Tale limitazione di responsabilità non si applica in caso di grave negligenza o dolo da parte di WMF.

- 13.6. *Responsabilità per obblighi accessori:* in caso di consulenza inadeguata e simili o violazione di eventuali obblighi accessori, WMF è responsabile nei confronti del committente solo in caso di grave negligenza o dolo.

14. Adempimento improprio del contratto

- 14.1. In tutti i casi di adempimento improprio del contratto non espressamente regolamentati in queste CGC, il committente deve stabilire un ragionevole periodo di grazia e informare esplicitamente WMF di ciò in cui consiste l'adempimento improprio del contratto.
- 14.2. Se tale periodo di grazia resta inutilizzato e se WMF ne è responsabile, il committente avrà il diritto, in relazione alle parti delle forniture o servizi che non sono stati effettuati correttamente, di richiedere una ragionevole riduzione del prezzo o di recedere dal contratto. In caso di recesso, WMF è tenuta a rimborsare senza interessi solo il prezzo pagato per le parti delle forniture interessate dal recesso.

15. Limitazione ed esclusione di responsabilità

- 15.1. Sono escluse tutte le richieste del committente di risarcimento danni che non derivano dalle forniture stesse, come risarcimento per cali di produzione, perdita di efficacia, perdita di affari o di clienti, perdita di profitto, perdita di avviamento commerciale o di un affare, reclami di terzi o risarcimento di danni indiretti e conseguenti, indipendentemente dal motivo giuridico (contrattuale o non contrattuale) di tali danni.
- 15.2. La responsabilità per danni diretti e immediati derivanti da o relativi al contratto o al suo adempimento improprio è limitata al prezzo pagato dal committente per le forniture e i servizi esportati.
- 15.3. Tale limitazione ed esclusione di responsabilità non si applica in caso di grave negligenza o dolo da parte di WMF. Pertanto, è esclusa



qualsiasi responsabilità per danni causati da un comportamento leggermente o mediamente negligente.

- 15.4. Le richieste del committente derivanti da o relative al contratto o al suo adempimento improprio sono disciplinate espressamente e in modo conclusivo in queste CGC.

16. Assegnazione di sicurezza

Per garantire tutte le richieste esistenti e future di queste CGC del contratto tra committente e WMF, le parti concordano quanto segue:

- 16.1. Se il committente vende le merci e i prodotti a terzi nel quadro della normale attività aziendale ed è in ritardo con il pagamento della/e fattura/e in base al punto 6 e 7, i suoi futuri crediti nei confronti della terza parte saranno ceduti a WMF per un importo pari al prezzo concordato tra WMF e il committente dalla rivendita di tali beni e prodotti. Salvo altre comunicazioni, WMF accetta tale cessione.
- 16.2. Se le merci e i prodotti sono installati come componenti nella proprietà di un terzo dal committente o per suo conto, quest'ultimo cede a WMF i crediti futuri nei confronti del terzo per un importo pari al prezzo concordato tra WMF e il committente dalla rivendita o dall'uso di tali beni e prodotti con tutti i diritti accessori, compreso il diritto di istituire un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori. Salvo altre comunicazioni, WMF accetta tale cessione.
- 16.3. Se le merci e i prodotti sono installati come componenti nella proprietà del committente, quest'ultimo cede a WMF i crediti futuri risultanti da una vendita della proprietà o dei diritti sulla proprietà per un importo pari al prezzo concordato tra WMF e il committente dalla rivendita di tali beni e prodotti con tutti i diritti accessori. Salvo altre comunicazioni, WMF accetta tale cessione.
- 16.4. Nei casi di cui al punto 16.2 e seg., il committente è autorizzato a raccogliere i crediti purché e nella misura in cui rispetti i suoi obblighi di pagamento conformemente ai punti 6 e 7 nei confronti di WMF.

17. Modifiche alle condizioni generali

- 17.1. WMF può modificare le presenti CGC in qualsiasi momento.
- 17.2. Il committente deve essere informato in anticipo per iscritto o in qualsiasi altro modo appropriato.
- 17.3. Previa notifica, la modifica delle CGC si considera approvata e accettata dal committente purché non sia oggetto di contestazione scritta entro un termine di 30 giorni di calendario dalla suddetta notifica.

18. Disposizioni finali

- 18.1. Qualora le singole disposizioni di queste CGC fossero totalmente o parzialmente inefficaci o inapplicabili, la validità delle altre CGC rimane inalterata.
- 18.2. Per essere efficaci, le modifiche al contratto richiedono la forma scritta.
- 18.3. Le comunicazioni scritte possono essere inviate tramite lettera, e-mail o fax.
- 18.4. Questi termini e condizioni esistono anche in tedesco. Le queste CGC In caso di contraddizioni tra le versioni tedesca e italiana delle CGC, fa fede la versione tedesca (testo tedesco).

19. Giurisdizione e diritto applicabile

- 19.1. Tutti i rapporti legali del committente con WMF da o in relazione a tali CGC o contratto sono soggetti al diritto sostanziale svizzero, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
- 19.2. Il foro competente per tutti i procedimenti derivanti da o relativi a queste CGC o al contratto tra WMF e il committente è Olten-Gösgen (SO), Svizzera. Tuttavia, WMF è anche autorizzato a citare in giudizio il committente nella sua sede/residenza.

